

 **SCHEDA DI SINTESI DEL DECRETO N. 33/2020 "RIAPERTURA" - FASE 2**
(G.U. nr.125 del 16 maggio 2020)

**IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020 FINO AL 31 LUGLIO 2020 SU
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**

✓ cessano di avere effetto tutte le limitazioni di circolazione all'interno della **REGIONE**.
All'interno della regione non occorrerà più avere una ragione specifica per spostarsi e non servirà più l'autodichiarazione;

✓ **fino al 2 giugno** sono vietati gli spostamenti (con mezzi pubblici e PRIVATI) in una regione diversa da quella in cui ci si trova;

✓ le uniche motivazioni di spostamento in una **regione diversa** sono:

- COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
- ASSOLUTA URGENZA
- MOTIVI DI SALUTE

✓ in ogni caso, **è sempre consentito** il rientro presso il proprio:

- DOMICILIO
- ABITAZIONE
- RESIDENZA

✓ fino al 2 giugno sono vietati **gli spostamenti da e per l'estero** sia con mezzo pubblico che privato

✓ gli unici **spostamenti da e per l'estero consentiti** sono per:

- COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
- ASSOLUTA URGENZA
- MOTIVI DI SALUTE
- RIENTRO DOMICILIO - ABITAZIONE – RESIDENZA

✓ dal 3 giugno 2020, gli spostamenti **da e per l'estero** potranno essere limitati con ulteriori provvedimenti in relazione a specifici stati o territori tenendo conto del rischio epidemiologico

✓ gli spostamenti tra:

- STATO DEL VATICANO
- REPUBBLICA DI SAN MARINO

e le regioni ad essi confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

(si intendono spostamenti all'interno della stessa regione)

✓ divieto assoluto di mobilità per le persone sottoposte a **quarantena**

✔ divieto assoluto di **assembramenti** in:

- LUOGHI PUBBLICI
- LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

✔ sempre garantendo il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza di 1 metro potranno riprendere (in luogo pubblico o aperto al pubblico):

- MANIFESTAZIONI
- EVENTI O SPETTACOLI
- CONVEGNI
- CONGRESSI
- FUNZIONI RELIGIOSE

✔ **fino al 31 luglio** restano sospese le seguenti attività che dovranno continuare in modalità "da remoto":

- ATTIVITÀ DIDATTICHE
- ATTIVITÀ SCOLASTICHE
- UNIVERSITÀ
- ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
- CORSI PROFESSIONALI
- MASTER
- CORSI PROFESSIONALI SANITARI
- UNIVERSITÀ PER ANZIANI
- CORSI ORGANIZZATI DA ENTI PUBBLICI

ATTIVITÀ COMMERCIALI

✔ per quanto riguarda gli **ESERCIZI COMMERCIALI** non rileva più la tipologia di attività, ma il **RISPETTO DI PROTOCOLLI o LINEE GUIDA** adottati dalle singole regioni o, in mancanza, a livello nazionale.

▶ **quindi potranno riaprire tutte le attività commerciali! MA ATTENZIONE AL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA FORNITE DALLE REGIONI CHE SI DIFFERENZIERANNO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ.**

▶ il principio cardine rimarrà sempre quello del **divieto di assembramento e distanza di sicurezza!**

▶ le regioni monitoreranno con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica. Per questo motivo sarà sempre possibile introdurre misure ampliative o restrittive alle attività commerciali

SANZIONI

✔ denuncia penale all'Autorità Giudiziaria (*tranne nei casi previsti dall'art. 650 cp.*)

✔ in tutti gli altri casi (*compresi quelli di cui all'art. 650 cp.*) sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di € 400.

✔ se commessa con l'utilizzo di un veicolo pagamento in misura ridotto di € 533,33

✔ entrambe le infrazioni possono essere ridotte del 30% se pagate entro 30 gg. (*fino al 31 luglio*)

✔ nel caso di illeciti commessi da esercenti attività commerciali, oltre la sanzione, è prevista la sospensione dell'attività da 5 a 30 gg.

✔ i proventi delle sanzioni:

- ▶ andranno allo stato se violazioni ai decreti
- ▶ andranno alle regioni se violazioni di ordinanze regionali

✔ coloro che sono sottoposti a regime di quarantena e violano le limitazioni imposte, verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 1265/34

***A cura di Roy Pietrucci
Consigliere Nazionale ASAPS***